



Comune di Sondrio

DETERMINAZIONE SERVIZIO PERSONALE

Reg. Part. N. 155

Registro Generale Determinazioni N. 1672

Sondrio, li 24/12/2024

OGGETTO: CONCURSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ESECUTORE TECNICO – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – APPROVAZIONE BANDO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Richiamato l'art. 107 del d. lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato il vigente PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione – approvato con deliberazione della giunta comunale n. 154/2024 come aggiornato con deliberazione n. 215/2024 – sezione 3.3. Piano triennale del fabbisogno di personale – che prevede, tra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato di un esecutore tecnico, area degli operatori esperti ex CCNL 16/11/2022 Funzioni Locali;

Dato atto che per la copertura del posto è stata svolta la seguente attività:

- procedura di mobilità interna ex art. 73 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, conclusa con esito negativo in quanto non è stata accolta la domanda presentata;
- procedura di mobilità ex art. 34-bis del d. lgs. 165/2001 conclusa senza nessuna assegnazione di personale da parte dei soggetti competenti;

Verificato che il Comune non dispone di graduatorie in corso di validità per l'assunzione a tempo indeterminato di esecutori tecnici, cui attingere per attuare la previsione del piano dei fabbisogni;

Dato atto che le previsioni normative nazionali in ordine al reclutamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono state modificate per effetto di quanto previsto:

- dall'art. 2 del d.l. n. 36/2022 conv. con l. n. 79/2022 e successivamente dall'art. 12 del d. l. n. 13/2023 conv. con l. n. 41/2023, mediante l'inserimento e la successiva modifica dell'art. 35-ter al d. lgs. n. 165/2001;
- dal D.P.R. n. 82/2023 che ha introdotto modifiche al D.P.R. n. 487/1994;

Rilevato che da tali fonti normative si evince la finalità di accelerazione delle procedure di reclutamento, mediante una serie di azioni tra cui anche l'introduzione dell'utilizzo di strumenti informatici per lo svolgimento delle prove di concorso;

Considerato per quanto concerne l'introduzione dell'utilizzo di strumenti informatici per lo svolgimento delle prove di concorso che:

- l'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994 come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 prevede che
"Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ...";
- l'art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 prevede che
"Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove";
- la giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia Bari sent. n. 791/2022) ha chiarito come la normativa che introduce le previsioni in ordine allo svolgimento delle prove di concorso con modalità informatiche
"... mira a garantire la maggiore celerità dello svolgimento delle prove e non la trasparenza (tutelata da diverse disposizioni di settore), sicchè la norma non può certamente considerarsi quale regola necessaria per lo svolgimento delle prove, configurandosi solo quale modalità a disposizione dell'Amministrazione (e, dunque, facoltà) per garantire la rapida definizione delle procedure ...";
- inoltre il TAR Lazio di Roma con sent. n. 2948/2024 ha stabilito che
"pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l'utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A. e devono rispondere a logiche di razionalità e efficienza organizzativa";

con due conseguenze.

"La prima è che, a mente dell'art. 13, comma 2, del DPR 487/1994, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, l'uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittima, ma non gode più di quella presunzione di imparzialità e di efficacia che era immanente nella previsione regolamentare originale, con la conseguenza che l'Amministrazione è tenuta a motivare opportunamente circa la preferenza delle prove in detta modalità, dimostrandone la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto. La seconda è che, rispetto all'uso nelle prove scritte di supporti informatici, la redazione degli elaborati su carta dovrà essere disciplinata specificatamente dall'Ente, non potendosi più contare sulle garanzie formali che erano precedentemente previste dall'art. 13 comma 2 del DPR 487/1984 (e dunque spetterà all'Ente indicare nel bando di concorso le prescrizioni volte ad assicurare in concreto l'anonimato dell'elaborato durante la sua correzione ai fini dell'assegnazione del punteggio, la sua effettiva riferibilità al candidato, che quest'ultimo lo abbia redatto durante le prove e così via).";

Ritenuto che dalle considerazioni di cui innanzi si pervenga alla conclusione che sia legittimo il mantenimento dello svolgimento delle prove scritte con modalità cartacee laddove si riscontri la sussistenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza amministrativa;

Richiamati inoltre gli art. 62 e 63 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sondrio i quali disciplinano compiutamente lo svolgimento delle prove mediante supporto cartaceo, assicurando il rispetto di tutti gli aspetti che garantiscono imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove e l'anonimato nella loro correzione, così come richiesto dalla sopracitata giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio di Roma sent. n. 2948/2024);

Considerato inoltre che:

- le modifiche al D.P.R. n. 487/1994 sono state introdotte dal D.P.R. n. 82/2023 il quale all'art. 4 prevede quanto segue:

"1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le attività previste dal presente regolamento sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

- il Comune di Sondrio non dispone al momento di una struttura logistica con dotazioni hardware e software che consenta lo svolgimento delle prove con modalità informatica, per cui occorrerebbe dotarsene con l'assunzione di nuovi oneri a carico del bilancio non consentendo così di assicurare l'invarianza finanziaria richiesta dal citato art. 4 del D.P.R. n. 82/2023;

Esaminato l'unito bando di concorso composto di 13 articoli e ritenuto meritevole di approvazione in quanto:

- circa la modalità di svolgimento delle prove, prevede lo svolgimento in modalità cartacea con l'applicazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che, per le ragioni sopra indicate, è da intendersi legittima e consentita e tale da assicurare l'imparzialità dello svolgimento delle prove (TAR Lazio di Roma sent. n. 2948/2024); inoltre una delle prove per sua natura ha un contenuto pratico che non può avvenire tramite strumentazione informatica;
- circa i tempi di conclusione della procedura concorsuale, l'individuazione del calendario delle prove sarà definito in modo tale da rispettare sia il termine ordinatorio di conclusione delle procedure concorsuali stabilito in 180 giorni dalla conclusione delle prove scritte (art. 11, comma 4, D.P.R. n. 487/1994) che l'esigenza di celerità nello svolgimento del concorso richiesta dal richiamato art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994 (TAR Puglia Bari sent. n. 791/2022) e la condizione di efficiente metodo di selezione nel caso concreto richiesta dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio di Roma sent. n. 2948/2024);

risultando così soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla sopra citata giurisprudenza amministrativa anche con riferimento alla motivazione per la preferenza delle prove con modalità cartacea;

Ritenuto pertanto di procedere alla copertura del posto tramite concorso approvando il bando allegato alla presente determinazione cui verrà data notorietà mediante pubblicazione sul portale unico del reclutamento, sul sito comunale ed all'albo pretorio;

Richiamato l'art. 3, comma 8, della legge 56/2019, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del d.l. 80/2021, convertito con legge n. 113/2021, che consente fino al 31 dicembre 2024 di effettuare le procedure concorsuali senza il previo svolgimento della mobilità prevista dall'art. 30 del d. lgs. 165/2001 e ritenuto di avvalersi di tale facoltà, per ragioni di celerità nella copertura del posto;

Considerato inoltre, con riferimento alla normativa sulla riserva obbligatoria a favore dei militari di cui all'art. 1014 del d.lgs. 66/2010, che l'indizione del presente concorso comporta la maturazione di una quota di riserva di posti pari a 0,30 di cui si terrà conto in occasione di prossimi concorsi;

Visti:

- l'art. 191 del d. lgs. 267/2000;
- il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

DETERMINA

- 1) di indire, per le ragioni di cui in premessa, un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un esecutore tecnico – area degli operatori esperti ex CCNL 16/11/2022 Funzioni Locali;
- 2) di approvare l'unito bando di concorso che forma parte integrante della presente determinazione;
- 3) di stabilire che al bando di concorso sia data pubblicità mediante pubblicazione sul portale unico del reclutamento, all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet comunale;
- 4) di inviare la presente all'ufficio protocollo, che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
 - all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - al servizio personale.

Il Dirigente del Settore Servizi Istituzionali
Livio Tirone
(firmato digitalmente)

